

# UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL MOLISE

## FONDO TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PERSONALE DIRIGENTE - ANNO 2018 -

### 1. FONDO PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIRIGENTE: ANNO 2018

Ai fini della certificazione da parte del Collegio dei Revisori dei Conti, l'ammontare del Fondo per il trattamento economico accessorio del personale dirigente per l'anno 2018 è pari ad Euro 59.400,00.

Da tale importo occorre effettuare la decurtazione pari al 10% dell'entità del fondo certificato per l'anno 2004, in applicazione dell'art. 67, commi 5 e 6, del D.L. n. 112/2008, convertito in Legge n. 133/2008.

### QUADRO NORMATIVO PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO NEGLI ANNI

- art. 67, commi 5 e 6, del D.L. n. 112/2008, convertito in Legge n. 133/2008, ha stabilito che, dal 2009 in avanti, il fondo non può superare l'entità di quanto certificato per l'anno 2004 ridotto del 10%;
- art. 9, comma 2-bis, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, stabiliva che per il periodo 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014, l'ammontare del fondo non poteva superare il corrispondente importo dell'anno 2010 e sullo stesso doveva essere operata la riduzione automatica in proporzione alla diminuzione del personale in servizio *"...l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio"*.

La riduzione automatica dello stesso in proporzione alla diminuzione del personale in servizio è stata effettuata secondo il criterio cosiddetto della "semisomma", esplicitato nella circolare n. 12/2011 emanata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale e l'analisi dei costi del Lavoro Pubblico. Ai sensi della citata circolare *"la riduzione del fondo in proporzione al personale in servizio si ritiene che (.....) possa essere operata (.....) sulla base del valore medio dei presenti nell'anno di riferimento rispetto al valore medio relativo all'anno 2010"*.

- la Legge di stabilità per l'anno 2014 (Legge n. 147 del 27 dicembre 2013), all'art. 1, comma 456 (Norme sulle risorse destinate al trattamento accessorio del personale) ha modificato l'art. 9, comma 2 bis, del D.L. n. 78/2010, convertito dalla L. 122/2010, e oltre a prorogare fino al 31 dicembre 2014 la disposizione sopra riportata, ha aggiunto al comma 2 bis il seguente periodo: *"A decorrere dal 1° gennaio 2015 le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate per un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo"*.
- la legge di stabilità per l'anno 2015, all'art. 1, comma 256, non ha previsto alcuna proroga al blocco del trattamento accessorio all'ammontare erogato nel 2010 (comma 2-bis).

Conseguentemente, a partire **dal 1° gennaio 2015** non hanno operato più sulle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale i vincoli contenuti nell'articolo 9, comma 2-bis, del d.l. n. 78/2010, primo periodo, vale a dire il limite soglia dell'anno 2010 e l'automatica riduzione delle stesse collegata alla diminuzione del personale in servizio. Pertanto, **si sono consolidati i tagli operati sul fondo del 2014**, e la decurtazione è stata pari alle riduzioni operate

con riferimento all'anno 2014 (quindi sia l'applicazione del limite relativo all'anno 2010 che la riduzione in misura alla diminuzione proporzionale del personale in servizio (periodo 2011-2014).

- la legge di stabilità 2016 (legge n. 208/2015) all'art. 1, comma 236 recita: *“Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, ....., a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, ....., non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”*. (**Articolo abrogato** dal D.Lgs. n. 75 del 25 maggio 2017).
- la legge di stabilità 2017 (legge n. 232 del 11.12.2016) non ha previsto alcuna nuova disciplina sui limiti all'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale;
- art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25 maggio 2017 ha stabilito che *“... a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”*.
- la legge di stabilità 2018 (legge n. 205 del 27.12.2017) non ha previsto alcuna nuova disciplina sui limiti all'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale. Si precisa che il comma 634 estende l'applicazione, in via sperimentale, anche alle università statali individuate con DPCM, del comma 4, art. 23 “Salario accessorio e sperimentazione, del D.Lgs. n. 75/2017. Si resta in attesa del DPCM di definizione dell'eventuale percentuale di incremento dell'ammontare della componente variabile dei fondi.

## RISORSE DEL FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2018

Alla luce dell'evoluzione normativa, pur rimanendo consolidata la decurtazione già effettuata sul Fondo 2014, in relazione alla riduzione proporzionale del personale in servizio, a decorrere dal 1° gennaio 2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016, e non si operano più le decurtazioni previste dall'abrogato articolo 1, comma 236 della legge n. 208/2015.

Pertanto, questa Amministrazione, tenuto conto del quadro normativo in vigore, ha proceduto alla costituzione del Fondo Trattamento accessorio per l'anno 2018, tenuto conto delle decurtazioni da operare e del limite 2016.

*Decurtazione ai sensi dell'art. 1, comma 456, della legge 147/2013 che ha modificato l'art. 9, comma 2-bis, della legge 122/2010 – decurtazione effettuata sul fondo 2014 e consolidata:*

<b>Decurtazione consolidata in misura proporzionale alla riduzione del personale anni 2011-2014</b>	
<b>Totale decurtazione personale anno 2014</b>	-

*Limite ai sensi dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25 maggio 2017*

<b>Fondo anno 2018 = Valore limite anno 2016</b>	
Risorse trattamento accessorio Certificato - anno 2016	<b>59.400,00</b>

Per quanto riguarda l'entità delle risorse connesse all'attivazione di nuovi servizi e ai processi di riorganizzazione, ai sensi dell'art. 62, comma 7, del CCNL 2002/2005, non è iscritta nessuna somma nel rispetto del limite dell'entità del fondo 2016, come disciplinato dalla normativa in vigore.

In sintesi, le risorse del fondo trattamento accessorio sottoposto a certificazione per l'anno 2018 non può superare il **valore limite** dell'importo determinato per l'anno 2016, pari ad euro 59.400,00.

Di seguito il dettaglio relativo all'ammontare del fondo per l'anno 2018:

<b>Fondo Trattamento Accessorio personale dirigente</b>	<b>Importi in Euro</b>
Fondo 2004 cert. Org. Contr./parte fissa (art. 1, c. 189 L. 266/2005)	60.388
Incrementi CCNL 2004-2005 (art. 5, c. 1)	1.638
Incrementi CCNL 2006-2009 (art. 22, c. 1)	2.101
Incrementi CCNL 2008-2009 (art. 7, c. 1)	1.312
Decurt. per limite art. 1, c. 189 L. 266/2005 – ris.fisse (2004 – 10%)	-6.039
Decurt. Rid. Prop. Personale (art. 9, c. 2bis L. 122/2010)	n.a. *
Decurt. Rid. Prop. Personale (art. 1, comma 236 L. 208/2015)	-
Attiv. nuovi serv. o riorg. – variab. (art. 62, c. 7, CCNL 2002/2005)	-
<b><i>Totale Risorse Fondo sottoposto a certificazione</i></b>	<b>59.400,00</b>

*\*Decurtazione non applicata sul fondo 2014, in quanto il valore del fondo costituito risultava inferiore ben oltre il limite normativo vigente.*

Il valore delle risorse del trattamento accessorio per l'anno 2018 è pertanto pari ad Euro **59.400,00** entro i limiti del valore soglia dell'anno 2016.

Ai sensi dell'art. 67, comma 5 e 6, del D.L. n. 112/2008, convertito in legge 133/2008, la decurtazione del 10% prevista sull'entità dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa, che dovrà essere versata annualmente al Bilancio dello Stato, ammonta ad un totale di euro **6.039** per l'anno 2018, e trova copertura nel capitolo di Bilancio di Previsione CA.04.046.03.06 "Versamenti obbligatori al Bilancio dello Stato".